

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 6/1995 del 2 maggio 1995 sulle spese d'esecuzione ex art. 68 LEF

1. Alla CEF, quale Autorità cantonale di vigilanza, è stato segnalato che non vi è negli Uffici di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino una prassi uniforme in materia di computo delle indennità ex art. 62 cpv. 1 OTLEF – spesso definite erroneamente ripetibili, con termine di diritto cantonale in luogo del diritto federale esclusivamente applicabile in virtù dell'art. 1 OTLEF – riconosciute nella procedura sommaria di rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione, quali spese d'esecuzione nel senso dell'art. 68 LEF.
2. Il principio della parità di trattamento impone di uniformare da subito la prassi di tutti gli UEF del Cantone nei termini che seguono:
 - 2.1 Le spese e le indennità ex art. 62 cpv. 1 OTLEF riconosciute nella procedura sommaria di rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione devono essere considerate quali spese d'esecuzione nel senso dell'art. 68 LEF e formano parte integrante dell'esecuzione per la quale si procede. Detto altrimenti, per l'incasso delle spese e indennità non occorre l'emissione di un nuovo precetto esecutivo (cfr. DTF 80 III 83-84 cons. 2).
 - 2.2 Le spese e le ripetibili ex art. 148 CPC riconosciute nella procedura ordinaria (azione creditoria con contestuale istanza di rigetto definitivo dell'opposizione) non valgono quali spese d'esecuzione nel senso dell'art. 68 LEF e non formano pertanto parte integrante dell'esecuzione corrente: per l'incasso delle spese e ripetibili occorre quindi l'emissione di un nuovo precetto esecutivo.
3. La presente Circolare è intimata a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario